

***Convenzione con Croce Rossa Italiana-Comitato di Jesi per la co-progettazione del servizio di trasporto sociale e accompagnamento disabili***

**CONVENZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI JESI PER LA CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO DI DURATA BIENNALE DAL 01/08/2023 AL 31/07/2025, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM - CIG 9958384E6F.**

TRA

L'Azienda Servizi alla Persona **ASP AMBITO 9** con sede legale in Jesi (AN) in via Gramsci n. 95 (C.F. 92024900422 e P.I. 02546320421), rappresentata nel presente atto dal Direttore Dott. Franco Pesaresi, nominato con Deliberazione del C.d.A. n. 11 del 16/02/2021, domiciliato ai fini del presente atto presso l'ASP AMBITO 9, Via Gramsci n. 95 Jesi (AN), il quale interviene ed agisce esclusivamente in qualità di Direttore dell'ASP AMBITO 9 - anche solo "ASP" o "Soggetto affidante" o "Amministrazione procedente"

E

**CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI JESI**, con sede in Jesi (AN), in via Gallodoro, n. 84, (C.F. e P.I. 02614530422), iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore della Regione Marche \_\_\_\_\_ di seguito nominato quale "Soggetto Attuatore Partner" o "SAP", rappresentata nel presente atto dal presidente e legale rappresentante \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

\* \* \*

PREMESSO che con Avviso pubblicato sul proprio sito nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" l'ASP AMBITO 9, in esecuzione della Determinazione del Direttore n. 190 del 16.06.2023 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante co-progettazione, per la realizzazione di interventi finalizzati all'organizzazione di un servizio di trasporto sociale rivolto ad utenti disabili, di cui alla L.104/92, ai sensi dell'art. 55 del D. LGS n. 117/2017 e ss. mm. previa presentazione di progetti con selezione dei Soggetti Attuatori Partner (SAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento Progettuale (DP) elaborato a conclusione di co-progettazione con il Soggetto affidante.

**RICHIAMATI:**

- la D.D. n. 190 del 16.06.2023 di approvazione dell'Avviso pubblico, suoi Allegati e di nomina del RUP ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- la D.D. n. 210 del 18.07.2023 con cui è stato ammesso alla procedura di co-progettazione l'ODV Croce Rossa Italiana – Comitato di Jesi (P.I. e C.F. 02614530422) e convocato il Tavolo di co-progettazione;
- la D.D. n. 221 del 21.07.2023 con cui è stato approvato il verbale in esito al Tavolo di co-progettazione del 19.07.2023;

- la D.D. n. 229 del 01.08.2023 di conclusione del procedimento ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica un Documento Progettuale (DP) funzionale all'attuazione del servizio di trasporto sociale, posto a base della procedura di co-progettazione;

- la D.D. n. 240 del 04.08.2023 con cui è stato autorizzato un servizio temporaneo ulteriore per il periodo dal 21 al 28 Agosto 2023, precedentemente non preventivabile;

RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti del Soggetto Attuatore degli interventi – auto-dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

#### VISTI e RICHIAMATI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 382 del 27.07.2022 in materia di affidamento di servizi sociali;
- il D. LGS n. 117 del 2017 – Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento agli artt. 55 e 56;
- Linee Guida approvate con D.M. 72/2021 recante "LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017";
- la legge n. 106/2016;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il Piano sociale regionale 2020/2022, approvato dall'Assemblea legislativa regionale con Deliberazione amministrativa n. 109 del 12 maggio 2020;
- il Piano Sociale Territoriale 2022 (Piano di Zona) approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n. 11 del 15/12/2021;
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore approvato con Delibera C.D.A. n. 36 del 20/05/2021;
- Il Regolamento relativo all'accompagnamento Disabili presso luogo di lavoro – contribuzione utenti, approvato con Deliberazione C.D.A. n. 51 del 05/12/2014;

Tutto ciò premesso

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

- Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, in relazione al Documento progettuale (DP) quale esito della procedura di co-progettazione ed allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale;
- Il SAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con ASP siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;

#### **Art. 2 – Durata della convenzione**

- La presente convenzione ha validità dal 01/08/2023 al 31/07/2025;

- A conclusione del periodo sopra indicato l'ASP si riserva, in accordo con il SAP, di prorogare la convenzione per un massimo di mesi 6 a fronte di particolari esigenze legate alla tutela degli utenti del servizio non dipendenti dalla volontà dei soggetti coinvolti;

### **Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti**

- Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi oggetto del presente convenzionamento, il SAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e umane, come individuate nella propria proposta progettuale;
- L'importo annuale massimo rimborsabile dall' ASP è pari ad € 158.704,39, ovvero ad € 317.408,79 per due anni;
- In caso di attivazione di nuovi servizi e/o della riprogrammazione di quelli attivati o da avviare, si procederà con la rimodulazione del Documento Progettuale (DP), da autorizzare ed approvare con Determinazione del Direttore, fino ad un massimo del 50% calcolato sull'importo totale del Convenzionamento di durata biennale, ovvero fino ad un massimo di € 158.704,39 complessivi;

### **Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto**

- Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dal SAP;
- Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato;
- Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione, sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti individuato nella persona di \_\_\_\_\_, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci;
- Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia;
- Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'ASP;
- Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione;

### **Art. 5 – Assicurazioni**

- In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di ASP, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione;
- Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che ASP è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione;

- Il SAP è titolare dell'assicurazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei. ASP AMBITO 9 è considerato "terzo" a tutti gli effetti;
- Ai sensi dell'Art.18 D. Lgs. 117/2017, la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;

#### **Art. 6 – Contributo per la realizzazione degli interventi**

- L'Art.56, co. 2 D.LGS 117/2017 stabilisce che le Convenzioni consentono esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche agli ETS (qui identificati nel SAP), delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Art. 17, co.3 vieta i rimborsi spese di tipo forfettario;
- L'importo del contributo riconosciuto a CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI JESI per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, e verrà corrisposto secondo le modalità definite di seguito e individuate in fase di co-progettazione:
  - il SAP trasmette all'ASP AMBITO 9 la richiesta di rimborso contenente l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro il 30 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute;
  - l'ASP verifica la congruità della richiesta di rimborso (richiedendo, se necessario, eventuali integrazioni) e procede alla liquidazione del contributo entro i 30 giorni successivi dal ricevimento della stessa.
- Il SAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari** e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a \_\_\_\_\_, avente le seguenti coordinate: \_\_\_\_\_, indicando gli estremi del procedimento indetto da ASP;

#### **Art. 7 – Divieto di cessione**

- È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a ASP. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e/o in fase di co-progettazione, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile;
- Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il SAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare a ASP le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma;

#### **Art. 8 – Monitoraggio e Rendicontazione delle attività, oggetto della convenzione**

- L'ASP assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal SAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del ASP (al di là del rimborso pattuito). Il SAP è tenuto ad apportare le variazioni richieste;

- A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. Mm;
- Il SAP con cadenza mensile procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che ASP potrà svolgere le attività di controllo;
- A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, il SAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva;

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

- Ai sensi della vigente disciplina di settore, il SAP assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo a ASP;
- Incaricato del trattamento per ASP è la dott.ssa Nora Bianchi, Responsabile della U.O. Disabilità. Per il SAP incaricato del trattamento è il Sig. \_\_\_\_\_, (definirne la qualifica);

#### **Art. 10 – Inadempienze e penali**

- Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, ASP si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il SAP potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato a ASP, salvo il risarcimento del danno ulteriore;
- La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri: per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il SAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Documento Progettuale (DP): penale da € 100,00 fino ad un max di € 1000,00 da corrispondere per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione del disservizio;
- Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'ASP nell'Avviso pubblicato, mentre per il SAP nella domanda di partecipazione;

#### **Art. 11 – Risoluzione**

- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza del SAP, ASP liquiderà le sole spese da questo sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno;
- Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
  - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
  - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
  - interruzione non motivata delle attività;
  - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto previsto nel Documento progettuale (DP);
  - quando il SAP si renda colpevole/i di frode;

- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di ASP, a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa;

#### **Art. 12 – Rinvii normativi**

- Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse;

#### **Art. 13 – Controversie**

- Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di ANCONA;

#### **Art. 14 – Allegati**

- La presente convenzione è redatta in n° 2 (due) originali. È da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, il Documento Progettuale (DP), come risultante dalla Determinazione n. 240 del 04.08.2023.

#### **FIRME**

Per l'ASP AMBITO 9 Direttore Dott. Franco Pesaresi

---

Per la CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI JESI, il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella qualità di Legale Rappresentante della CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI JESI, con sede in Jesi (AN), in via Gallodoro, n. 84, (C.F. e P.I. 02614530422), quale SAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11).

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

(Luogo, Data)